



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7952 del 2010, proposto da:

....., rappresentati e difesi dall'avv.
Michele Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via
Dardanelli, 46;

contro

Universita' degli Studi di Urbino Carlo Bo', Ministero dell'Istruzione
dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata
per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:....., rappresentato e difeso dall'avv. Michele
Bonetti, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, via Dardanelli, 46;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale della riunione tenutasi in data 12.07.10 avente ad oggetto la mancata
attivazione del corso di laurea specialistica in conservazione e restauro del
patrimonio storico artistico (classe 12s), nonché la richiesta di risarcimento danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Urbino Carlo Bo' e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 il dott. Giulio Veltri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che ad un primo sia pur sommario esame dei motivi di ricorso emergono profili di fondatezza che inducono ad una ragionevole prognosi di accoglimento del ricorso, avuto in particolare riguardo alla disparità di trattamento riservata ai neo laureati rispetto agli iscritti ed alle ragionevoli aspettative anche dei primi di concludere il ciclo di studi attraverso la frequenza della specialistica o, in subordine, di essere ammessi al quarto anno dell'istituendo corso di laurea magistrale.

Considerato che la tutela cautelare possa, allo stato, essere garantita attraverso un riesame delle istanze dei ricorrenti, alla luce di quanto affermato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

Accoglie ai fini di un riesame da parte dell'amministrazione, secondo quanto in premessa chiarito.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Giulio Veltri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO